

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3125 del 28/05/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3351 DEL 15/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3229 del 27/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3351 DEL 15/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8124 del 28/09/2016, per l'attività di *"allevamento di bovine da latte"* svolta dalla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335) nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante sub-irrigazione;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 977 del 28/02/2019 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3351/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 2932 del 05/03/2019, acquisito al prot. ARPAE n. 35772 del 05/03/2019;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2321 del 20/05/2020 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3351/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 6331 del 25/05/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 79570 del 03/06/2020;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4596 del 09/09/2022 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3351/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di San Pietro in Cerro con provvedimento conclusivo prot. n. 511 del 21/02/2023;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 411 del 07/02/2025 (acquisita al prot. Arpae n. 27715 in pari data) il Suap del Comune di San Pietro in Cerro ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento abilitativo unico (Permesso di costruire e modifica non sostanziale Aua per realizzazione silo per lo stoccaggio dell'insilato di mais), relativo all'attività di allevamento bovine da latte svolta in Loc. Strada Cintura n. 4/2 in Comune di San Pietro in Cerro dalla ditta AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 46263 del 11/03/2025, è pervenuta, tramite portale della Regione

Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335);

- con nota prot. n. 47509 del 12/03/2025 ARPAE SAC Piacenza ha trasmesso al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro la suddetta comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla Ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.", acquisita al prot. Arpae n. 46263/2025, al fine di ricomprenderla nel procedimento abilitativo attivato dallo stesso Suap con la sopra richiamata Conferenza dei Servizi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 62730 del 02/04/2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di San Pietro in Cerro, ha richiesto la documentazione integrativa;
- il SUAP del Comune di San Pietro in Cerro con nota prot. n. 1169 del 176/04/2025, assunta al prot. ARPAE n. 74730 del 18/04/2025, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 91276 del 16/05/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. attività n. 7 del 22/05/2025 sinadoc 10183/2025) risulta che:

- l'allevamento di bovini da latte è condotto nel sito in oggetto (cod Ausl 041PC007), collocato in Zona Ordinaria;
- la consistenza dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 34108 del 24/05/2023 prot n. 90955, è pari a 295 capi (pari a 135 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 170 capi
 - Capi da rimonta: 105 capi
 - Vitelli: 20 capi;
- è presente un separatore del liquame di tipo a compressione elicoidale con un'efficienza di separazione del 14%;
- per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di n. 4 vasche in cemento scoperte (2702 mc), di una vasca posta fuori dal centro aziendale (206 mc) nel comune di Cadeo loc. Lambro via della Chiusa 55 e di una concimaia (avente una superficie di 460 mq.);
- i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 34108, ricadenti in zona Ordinaria, hanno superficie complessiva pari a 92,86 Ha e possono accogliere 31572,4 kgN/anno;
- l'AUA vigente prevedeva la realizzazione di alcune strutture di allevamento (un nuovo ricovero per la stabulazione dei capi bovini, una nuova vasca di stoccaggio per la frazione liquida, un nuovo silo a trincea per lo stoccaggio del trinciato di mais) che avrebbero portato ad un incremento della potenzialità massima di allevamento (per un totale di 392 capi);
- **la modifica dell'AUA riguarda la mancata/diversa realizzazione di alcune delle suddette**

strutture in particolare:

- mancata realizzazione della nuova struttura di ricovero per la stabulazione dei capi bovini;
 - mancata realizzazione della nuova vasca di stoccaggio per la frazione liquida;
 - realizzazione del nuovo silo a trincea per lo stoccaggio del trinciato di mais con dimensioni diverse (m 57,5 x m 13,63 e altezza pari a m 5) ed ubicazione diversa (Foglio 9 particella 245) rispetto a quanto autorizzato.
- tali modifiche, hanno comportato una riduzione della potenzialità massima dell'allevamento;
- nello specifico, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 319 capi (pari a 149,9 t di peso vivo) così suddivisi:
- Bovine da latte: 194 capi
Capi da rimonta: 105 capi
Vitelli: 20 capi;
- il liquame in uscita dai ricoveri sarà trasferito all'impianto di separazione di tipo a compressione elicoidale (efficienza di separazione pari a 14 %). La frazione liquida verrà quindi inviata alle vasche di stoccaggio finali. La frazione solida separata verrà conservata sulla concimaia;
- le acque meteoriche ed i percolati derivanti dalle due trincee degli insilati, saranno raccolti nei rispettivi pozzettoni posti in testa alle trincee stesse. I pozzettoni saranno svuotati con carrobotte ed i reflui raccolti verranno convogliati nelle vasche di stoccaggio finali;
- tutti i riferimenti sono riportati nelle seguenti Planimetrie trasmesse con nota prot. n. 91276 del 16/05/2025:
- "Planimetria impianto - Tavola unica Rev. 01 - del 14/05/2025";
 - "Realizzazione Silo a trincea per lo stoccaggio dell'insilato di mais - Pianta, sezione e prospetti - Tavola 2 Rev. 01 - del 14/05/2025";

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335), per l'attività "allevamento di bovine da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8124 del 28/09/2016, (successivamente aggiornata come indicato in premessa), alla ditta "AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (C.F. 01378730335), **sostituendo il punto 3 del dispositivo** con il seguente:

"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà

presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;

b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;

c) l'impianto di separazione solido – liquido deve essere mantenuto in perfetta efficienza, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami;

d) i percolati e le acque meteoriche provenienti dalle trincee, assimilate ai liquami ai sensi del Regolamento Reg.le n. 2/2024, dovranno essere tempestivamente trasferiti dai pozzettoni di prima raccolta (posti in testa alle trincee medesime) alle vasche di stoccaggio liquame;

e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

f) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3351 del 15/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8124 del 28/09/2016, (successivamente aggiornata come indicato in premessa), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8124 del 28/09/2016;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.